

LINEE GUIDA ATTUATIVE PER L'ATTIVITA' DI APRÈS-SKI

Stagione invernale 2025/2026 – Comune di Courmayeur

Finalità

Questo documento nasce con l'obiettivo di offrire alcune **linee guida utili** per accompagnare le attività di après-ski a Courmayeur, nell'ottica di:

- Favorire la **convivenza armoniosa** tra divertimento, quiete pubblica e rispetto del territorio;
- Promuovere una **fruizione sicura e consapevole** degli eventi legati all'après-ski;
- Valorizzare un modello di **turismo sostenibile**, responsabile e accogliente.

Che cosa si intende per “Après-ski”

Si fa riferimento ad **attività di intrattenimento** (musica, eventi o spettacoli), generalmente organizzate in prossimità degli impianti di risalita durante la stagione sciistica anche in abbinamento ad attività di somministrazione alimenti e bevande.

A chi è rivolto

Agli operatori economici attivi all'interno del **comprensorio sciistico di Courmayeur e delle aree limitrofe**, che esercitano attività di:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- intrattenimento musicale leggero o ricreativo,

svolte all'interno o all'esterno di:

- locali aperti al pubblico (quali bar, ristoranti, alberghi);
- esercizi commerciali;
- dehors o altre strutture temporanee,

quando tali attività siano aperte al pubblico e riconducibili all'offerta turistica invernale nella fascia oraria pomeridiana legata all'après-ski.

Le imprese che esercitano le attività che corrispondono ai criteri che precedono saranno di seguito indicati come gli “Operatori” o l’“Operatore”.

MODALITA' OPERATIVE DA ADOTTARE

1. Comunicazioni e autorizzazioni preventive

Gli Operatori che intendano svolgere attività riconducibili all'après-ski, così come definita sopra, sono tenuti a presentare apposita richiesta di autorizzazione al Comune e dovrà contenere:

- i **dati identificativi** dell'attività e del legale rappresentante;
- una **descrizione** sintetica ma esaustiva delle attività previste (tipo di intrattenimento, date, orari, modalità organizzative)

- una **relazione tecnica sulla sicurezza**;
- la **planimetria degli spazi** interessati e una mappa che contenga anche i ricettori più esposti, intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza e aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività;
- una **relazione di impatto acustico**, come meglio specificato al punto 3 del presente atto.

La domanda dovrà essere presentata almeno **7 giorni** lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'attività.

Per capienza **superiore alle 200 persone**, la domanda dovrà essere presentata almeno **30 giorni** lavorativi prima dell'evento, affinché sia richiesto dal Comune il parere preventivo alla Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Gli Operatori sono tenuti a provvedere direttamente agli adempimenti connessi ai diritti d'autore, compresa la richiesta e il pagamento dei **permessi SIAE**.

2. Organizzazione e gestione dell'evento

Un'organizzazione accurata migliora la qualità dell'esperienza per tutti. L'Operatore dovrà:

- **inviare richiesta al Comune** come indicato al punto 1 di cui sopra;
- predisporre **segnaletica che favorisca la quiete pubblica**;
- garantire la presenza di **addetti alla sicurezza**, incaricati di contenere comportamenti molesti.
- prevedere il rispetto della **capienza massima degli spazi**;
- agevolare il **libero accesso dei mezzi di soccorso**;
- garantire la **presenza di personale formato per il primo soccorso**;

3. Autorizzazione allo svolgimento degli eventi o richiesta di Autorizzazione in deroga

Se l'attività svolta rispetta i limiti normativi vigenti, sarà necessario che tale condizione venga dichiarata o asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale¹ attraverso una relazione **di impatto acustico** da trasmettere al Comune per i pareri di competenza (art.8 della L.Q. 447/1995, art. 10 della L.R. 20/2009 e allegato C della D.G.R 2082/2012).

Qualora l'attività di après-ski debba essere svolta **in deroga** (art. 13 della L.R. 20/2009) ai limiti acustici o qualsivoglia altro limite previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente, gli Operatori dovranno presentare apposita richiesta motivata al Comune, almeno 15 giorni prima della data prevista dall'evento e sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione comunale, eventualmente previo parere degli uffici tecnici, autorità competenti (es. ARPA), della Polizia Locale e della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Le autorizzazioni in deroga richieste da ciascun Operatore **non possono eccedere il 30% dei giorni complessivi di apertura** dell'attività stagionale prevista. A titolo esemplificativo, un Operatore che intenda richiedere n. 35 eventi in deroga dovrà dimostrare un'apertura regolare per almeno 116 giorni complessivi nella stagione.

¹un elenco dei tecnici abilitati si trova al seguente Link: <https://enteca.isprambiente.it/TecniciViewList>

Il livello derogato dal Comune in facciata al ricettore potrà essere al massimo di **70 dBA**.

Qualora, a richiedere l'autorizzazione in deroga di 70 dBA sia **n. 1 Operatore** soltanto, per una determinata serata, il livello derogato da rispettare riguarda solo lo stesso.

Nel caso in cui, a richiedere l'autorizzazione in deroga saranno **n. 2 Operatore** nella medesima zona di influenza, in date e orari coincidenti o sovrapposti, il livello da rispettare presso il ricettore rimane sempre di 70 dBA che viene suddiviso tra gli stessi: ogni locale, per rispettare il livello autorizzato, non può superare i 67 dBA al ricettore. Infatti, la somma di due livelli uguali in decibel raddoppia la potenza sonora che si tramuta in un aumento di 3 dB (essendo una grandezza logaritmica $67\text{ dBA}+67\text{ dBA}=70\text{ dBA}$).

Analogo criterio varrà anche qualora a chiedere l'autorizzazione in deroga saranno più Operatori (con suddivisione per il numero dei Operatori interessati alla deroga) in grado di influenzare, con la loro attività, i ricettori coinvolti.

Riassumendo: la deroga al ricettore rimane sempre la stessa, quello che varia è il livello che ogni attività può produrre (a seconda del numero) nella stessa serata (o pomeriggio) presso il ricettore stesso.

Per questo è necessario che vengano comunicate le date degli eventi e gli orari degli stessi.

4. Orari

La fascia oraria in cui possono essere concesse deroghe per gli eventi après-ski è compresa tra le ore **15:00 alle 19:00**.

Al di fuori di questi orari, le attività commerciali possono naturalmente proseguire secondo le proprie autorizzazioni ordinarie rispettando, dal punto di vista acustico, i limiti fissati dalla normativa vigente.

5. Somministrazione di alimenti e bevande alcoliche

L'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** deve essere regolarmente abilitata ai sensi della legge regionale 1/2006 e, se del caso, per quanto concerne la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, essere munita di **specifica licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Per un consumo consapevole e responsabile:

- è consigliabile **rendere visibili informazioni** sui limiti di legge per il consumo di alcol ed evitare di somministrare alcool a chi appaia in stato di visibile alterazione;
- la **disponibilità di acqua potabile gratuita** e la promozione del consumo moderato possono contribuire alla sicurezza e al benessere dei partecipanti.

6. Sicurezza generale

È importante che:

- le **uscite di sicurezza siano accessibili e segnalate**;
- sia disponibile una **cassetta di pronto soccorso** ben visibile;
- sia sempre presente un **addetto al primo soccorso** per ogni area operativa, con formazione adeguata. In caso di infortunio, malessere o qualsiasi altra necessità che richieda

l'allontanamento dalla zona operativa, l'addetto al primo soccorso, dopo aver allertato il 118, accompagnerà la persona interessata dal locale fino a valle, garantendo il supporto e l'assistenza adeguata;

- sia garantita la presenza di **addetti alla sicurezza**, al fine di assicurare la tutela degli utenti e di contenere e gestire situazioni che coinvolgano persone in evidente stato di alterazione psico-fisica o con comportamenti molesti. A tal fine si invitano gli Operatori a dotarsi di un adeguato servizio di sicurezza. Secondo le norme che regolano il trasporto a fune, il caposervizio ha l'obbligo di rifiutare il trasporto a persone in stato alterato, qualora ciò possa comportare rischi per la sicurezza del servizio.

7. Gestione dei rifiuti

Un ambiente pulito è parte integrante dell'esperienza positiva:

- può essere utile predisporre **contenitori per la raccolta differenziata**;
- si raccomanda di garantire la **pulizia delle aree coinvolte al termine dell'evento**, prima del passaggio dei mezzi battipista;
- è sempre apprezzato un gesto di attenzione anche verso le **aree limitrofe** all'evento.

8. Validità

Le presenti linee guida hanno validità per la stagione invernale **2025/2026** e il Comune si riserva la facoltà di aggiornare, modificare o integrare le presenti disposizioni in funzione delle esigenze riscontrate durante l'applicazione.

Le presenti linee guida potranno essere, in futuro, recepite e integrate all'interno di un regolamento comunale, con efficacia vincolante per tutti gli operatori interessati.